COMUNE DI CONDOFURI

Provincia di Reggio Calabria

* * * * *

Ufficio del Sindaco

Reg. Unico Ordinanze n. 55 del 27.06.2014 *Prot. n. 1407111 del 27.06.2014*

OGGETTO | **Regolamentazione degli orari per la fornitura dell'acqua potabile in Condofuri Centro e nelle località Carcara, Mangani, Muccari, Lapsè, Schiavo, Grotte, Gallicianò, Lifraca, San Carlo.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- al fine di razionalizzare la fornitura dell'acqua potabile agli utenti del Comune di Condofuri Centro e delle località Carcara, Mangani, Muccari, Lapsè e Schiavo.
- l'attuale quantità di acqua immessa nei serbatoi degli acquedotti comunali non riesce a soddisfare le esigenze giornaliere delle utenze del Comune.
- al fine di garantire la distribuzione dell'acqua nel rispetto dei limiti necessari alle primarie esigenze di alimentazione e di igiene, sia opportuno e necessario sospendere l'erogazione in orari determinati e stabiliti della giornata in modo da mantenere i serbatoi a livelli ottimali con sufficiente pressione per servire le utenze domestiche.
- al fine di limitare i disagi alle famiglie, si ritiene opportuno procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nella località e negli orari appresso indicati.

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- che le previsioni meteo a medio termine inducono il prefigurarsi uno scenario di completa assenza di precipitazioni a cui si somma anche l'attuale deficit idrico dell'invaso di Condofuri Centro, il cui apporto idrico è risultato ad oggi inferiore alla media annua;

Via Croce, 1 - Via Madonna della Pace 89030 Condofuri - tel. 0965.7279255/20 fax 0965.720632 – C.F. 00162630800
e-mail: salvatore.mafrici@condofuri.net – pec: protocollo.condofuri@asmepec.it
www.comune.condofuri.rc.it

- che tale situazione determina una condizione di stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie;
- sono stati riscontrati, a seguito di controlli comunali o delle forze dell'ordine, allacci abusivi all'Acquedotto Comunale che depauperano la risorsa idrica destinata anche alle esigenze primarie;
- quanto in epigrafe impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione nonché ad un maggiore controllo sulla presenza di allacci abusivi all'acquedotto comunale;

PRESO ATTO CHE l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazione in presenza di motivi speciali di pubblico interesse o per eccezionali deficienze dell'acqua a disposizione;

RILEVATA la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

ATTESO CHE l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

CONSIDERATO, PERTANTO CHE:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria nonché alla emersione di tutti gli allacci abusivi all'acquedotto comunale;
- i provvedimenti sono funzionalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

RITENUTO CHE al fine di non compromettere il regolare approvvigionamento di acqua potabile, è necessario evitarne l'uso indiscriminato;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7, l. 241/1990;

VISTO l'articolo, 50 comma 4, d.lgs. 267/2000;

ORDINA

1.1. Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, fatte salve le ulteriori eventuali necessità, la sospensione della fornitura dell'acqua potabile a Condofuri Centro e nelle località di Carcara, Mangani, Muccari, Lapsè e Schiavo dalle ore 22,00 alle ore 7,00, ovvero secondo le esigenze che quotidianamente saranno accertate dagli idraulici comunali e tempestivamente comunicate agli utenti.

1.2. Relativamente alle località Barone, Gallicianò, Lifraca, San Carlo, il personale idraulico incaricato dovrà accertare quotidianamente le eventuali esigenze idriche, e in caso di chiusura, comunicarlo preventivamente alle famiglie residenti.

STABILISCE/DISPONE

2.1. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino a diversa comunicazione, come sopra meglio precisato, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INVITA

3.1. tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Condofuri ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006;

DEMANDA

4.1. Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

5.1. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è l'Arch. Simone Gangemi, Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio;

5.2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

5.3. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico del Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l'ufficio del responsabile del procedimento sito nella delegazione Municipale di via Madonna della Pace al n° 26;

5.4. che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo-climatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;

INFORMA, INOLTRE

6.1. che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

7.1. che la presente ordinanza sia:

a) comunicata:
- all'Area Tecnica e Territorio;
- alla Polizia Municipale;
- al Commissariato di Condofuri;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri di Condofuri;
- Alla Polizia Provinciale;

b) comunicata all'ARPACAL – Dipartimento di Catanzaro;
c) comunicata all'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Reggio Calabria;
d) pubblicata all'Albo Pretorio ed affissa nelle vie principali dell'intero abitato di Condofuri;
e) resa nota alla cittadinanza mediante comunicazione ai giornali e alle radio locali;
f) comunicata alla Regione Calabria, Dipartimento Risorse idriche.

Condofuri, 27.06.2014

IL SINDACO
Avv. Salvatore Mafrici

COMUNE DI CONDOFURI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA